



REGIONE SICILIANA  
COMUNE DI REALMONTE

(Provincia di Agrigento)

Via Roma n. 19 – 92010 Realmonte Tel 0922-816577 - Fax 0922-810810

**ORDINANZA n. 02 del 08 febbraio 2023**

**OGGETTO: rinvenimento ordigni bellici inesplosi in Via San Calogero civici n. 100/102, all'interno di un magazzino a piano terra.**

**VISTA** la comunicazione e la conferma di rinvenimento di ordigni bellici all'interno di un magazzino della via San Calogero, 100/102 a Realmonte, da parte dei Carabinieri della locale Stazione;

**DATO ATTO** che il luogo del ritrovamento degli ordigni, verosimili residuati bellici, è localizzato nel magazzino posto ai civici 100/102 della Via San Calogero;

**DATO ATTO** che si è già provveduto a transennare e delimitare l'area in questione con apposite transenne;

**CONSIDERATO OPPORTUNO** adottare in via precauzionale, a salvaguardia dell'incolumità pubblica, la presente ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di mezzi e persone nell'area compresa fra i civici n. 69 e n. 108 della Via San Calogero;

**RITENUTO** che le forze dell'ordine, già allertate e coinvolte, abbiano già avvisato la Prefettura di Agrigento;

**CONSIDERATO** che le operazioni di bonifica sono state programmate per domani 09 febbraio 2023, e che, a tutela della pubblica incolumità, è necessario provvedere a garantire l'interdizione dell'area da oggi 08 febbraio 2023, fino al termine delle operazioni di bonifica;

**RAVVISATA** la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza pubblica in relazione al transito di pedoni e di ogni tipo di veicolo sulla strada in oggetto;

**RISCONTRATO** che esistono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, poiché trattasi di una operazione di bonifica di ordigni bellici diretta alla tutela dell'integrità fisica della popolazione residente;

**SUSSISTENDO** quindi motivi di contingibilità ed urgenza connessa al ritrovamento ed al disinnescamento di ordigni residuati bellici;

**VISTI** il D.Lgs n. 1 del 02 gennaio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 comma 5 inerenti le funzioni dei Comuni nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle competenze del Sindaco quale Ufficiale di governo;

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e sue modifiche ed integrazioni (nuovo codice della strada), ed il relativo Regolamento di esecuzione;

### **ORDINA**

A parziale modifica delle ordinanze precedentemente emesse, la chiusura al transito veicolare e pedonale della Via San Calogero, nel tratto compreso fra i civici n. 69 e 108, ad eccezione per le forze dell'ordine, per la squadra degli artificieri, per le unità della Croce Rossa, della Protezione civile e della Polizia municipale, a partire dal momento della pubblicazione della presente ordinanza e fino a cessato bisogno. La zona sarà circoscritta da transenne.

La violazione delle disposizioni di cui sopra potrà comportare, a carico dei trasgressori e salve più gravi e concorrenti fattispecie penali, la violazione dell'art. 650 del c.p.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Realmonte;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla:

- Prefettura di Agrigento;
- Questura di Agrigento;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento;
- Stazione dei Carabinieri di Realmonte;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento;
- Comando Polizia Locale di Realmonte.

### **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla legge.

IL SINDACO  
AVV. SANTINA LATTUCA

